



Prefettura di Belluno
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. n. 2262/20
(all. n. 1)

Belluno, *data del protocollo*

Al Sig. Presidente della Provincia di	BELLUNO
Ai Sig. Sindaci e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Belluno	LORO SEDI
Al Signor Presidente della Camera di Commercio di	TREVISO BELLUNO
Al signor Questore di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Carabinieri di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	BELLUNO
Al Signori Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia	LORO SEDI
Al Signor Presidente Confindustria Belluno Dolomiti di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confcommercio-Ascom di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confartigianato di	BELLUNO
Al Signor Direttore Provinciale della Coldiretti di	BELLUNO
Al Signor Direttore APPIA di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Federalberghi di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CGIL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CISL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale UIL di	BELLUNO
Al Signor Delegato Provinciale CONI di	BELLUNO

OGGETTO: Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2.



Prefettura di Belluno
Ufficio territoriale del Governo

Con Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che si allega in copia, sono state adottate ulteriori misure per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID – 19.

In particolare l'art. 1 del citato provvedimento prevede che *“dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.*

Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n.19 del 2020, si applicano le seguenti misure:

- a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata **abitata** è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'art. 1, commi 16-quater e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b)*
- b) qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.*

Nel fare riserva di ulteriori indicazioni, si rinnova l'invito a voler dare massima diffusione alle prescrizioni contenute nel Decreto Legge in parola, sensibilizzando la comunità sulla imprescindibile necessità di rispettare le regole comportamentali per il contenimento del contagio.

IL PREFETTO
Braeco